

Regolamento per la gestione della discarica di materiali inerti in località Ru Plan

Testo coordinato del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 25 febbraio 1994, contenente le modifiche, *in corsivo*, approvate con deliberazione consiliare n. 23 del 3 ottobre 1996.

Art. 1

(Norme generali)

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della discarica per lo smaltimento definitivo di materiali inerti e per il conferimento provvisorio di rifiuti urbani ingombranti *e di residui valorizzabili*, sita in località Ru Plan.

Art. 2

(Materiali inerti da conferire)

1. Ai sensi di quanto stabilito dal punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, nella discarica di cui all'art. 1 possono essere conferiti i seguenti rifiuti inerti:
 - sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi e movimenti di terra;
 - materiali ceramici cotti;
 - vetri di tutti i tipi;
 - rocce e materiali litoidi da costruzione;
 - *cemento e amianto*.
2. E' vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di rifiuto, fatta esclusione di quanto previsto al successivo art. 3, nonché di materiali polverulenti soggetti al trasporto eolico.

Art. 3

(Rifiuti urbani ingombranti da conferire provvisoriamente)

1. All'interno della discarica sarà individuata un'apposita area, opportunamente delimitata e dotata di apposite benne contenitrici, per il conferimento provvisorio dei rifiuti urbani ingombranti quali cartoni, cassette di legno, imballaggi, beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, apparecchi di origine domestica, residui di potatura e pulizia di giardini interni, fatta esclusione per tutti gli altri tipi di rifiuti ingombranti.
2. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere conferiti differenziati nelle seguenti categorie:
 - ferrosi (esclusi veicoli a motore di ogni genere);
 - pneumatici di singoli privati (escluse le officine meccaniche e i distributori di carburanti);

- altri ingombranti;
 - *batterie esauste.*
3. E' fatto assoluto divieto di depositare i rifiuti di cui al presente articolo al di fuori dei contenitori posizionati all'interno dell'area.

Art. 4

(Soggetti autorizzati all'uso della discarica)

1. *L'uso della discarica è riservato ai residenti nel Comune di Aymavilles, i quali possono accedere liberamente alla stessa per lo smaltimento di quantità non eccedenti i 10 mc. di materiali inerti, purché questi ultimi risultino prodotti all'interno del territorio comunale.*
2. Per lo smaltimento di quantità *superiori a 10 mc.* di materiali gli interessati devono presentare al Comune apposita richiesta, la quale deve contenere la tipologia degli inerti, la pezzatura e la quantità presunta da smaltire.
3. L'autorizzazione allo smaltimento potrà essere rilasciata anche a soggetti non residenti, purché titolari di concessione edilizia per opera da eseguirsi nell'ambito del territorio comunale. L'accesso alla discarica resta subordinato alla presentazione dell'autorizzazione suindicata al personale comunale incaricato del controllo.
L'autorizzazione potrà, altresì, essere rilasciata a costruttori di opere pubbliche per conto del Comune.

Art. 5

(Norme di esecuzione ed orari di apertura)

1. *La gestione della discarica è effettuata in proprio dall'Amministrazione Comunale. Le principali operazioni sono:*
 - *apertura e chiusura della discarica;*
 - *controllo delle fasi di scarico;*
 - *sistemazione del terreno a strati orizzontali (eventualmente da affidare a ditta esterna);*
 - *controllo delle superfici per verificare eventuali cedimenti;*
 - *cura e manutenzione dei fossi di guardia per lo scolo delle acque superficiali.*

2. *Il conferimento dei rifiuti presso la discarica potrà avvenire esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì, nella fascia oraria tra le ore 9.00 e le ore 12.00. Durante tale orario è fatto obbligo ad un addetto comunale, appositamente incaricato, di vigilare sulla regolarità dei conferimenti effettuati, in ossequio alle norme del presente regolamento.*
3. *Nel caso di scavi continuativi e/o demolizioni di una certa entità, potranno essere concordati direttamente con l'amministrazione comunale giorni ed orari diversi da quelli indicati al comma precedente, per il conferimento dei materiali.*

Art. 6

(Modalità di accesso)

1. Gli utenti devono conferire e depositare i materiali in modo tale da lasciare liberi il piazzale, la strada di accesso e le aree di manovra, e devono comunque rispettare le indicazioni fornite dal personale comunale incaricato della vigilanza.
2. *Gli utenti sono tenuti a compilare un apposito bollettario in dotazione al personale comunale incaricato della vigilanza. Nel suddetto bollettario devono essere contenuti i seguenti dati:*
 - *tipo di rifiuto;*
 - *data del conferimento;*
 - *nome, cognome o ragione sociale e indirizzo di residenza del produttore e trasportatore del rifiuto;*
 - *numero di targa del mezzo di trasporto;*
 - *quantità presunta, in peso o volume, di rifiuto conferito;*
 - *dichiarazione di responsabilità del trasportatore circa la provenienza, tipologia e quantità dei rifiuti conferiti;*
 - *estremi autorizzazione del Sindaco per conferimento quantità superiori a 10 mc..*
3. Una copia della bolletta contenente i dati è consegnata all'utente mentre la seconda copia viene trattenuta dal personale incaricato.
4. *Alla compilazione del registro di carico e scarico, debitamente vidimato, sarà provveduto successivamente.*

Art. 7

(Costi del servizio)

1. Gli utenti di cui al primo comma dell'art. 4 devono versare al Comune per lo smaltimento finale dei rifiuti di cui all'art. 2, una quota determinata annualmente dalla Giunta Comunale in relazione al costo di servizio.
2. Gli utenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 4 devono invece versare una quota per mc. che il Comune determinerà di volta in volta in funzione dei propri costi di gestione della discarica.
3. *Per il conferimento provvisorio dei rifiuti di cui all'art. 3 gli utenti dovranno ugualmente versare una quota determinata dalla Giunta Comunale.*

Art. 8

(Cauzione)

1. Per lo smaltimento di rilevanti quantità di materiali inerti, il Comune si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario, di richiedere il versamento di una cauzione da calcolare in proporzione al costo di smaltimento stesso.

Art. 9

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'accesso e all'uso della discarica, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 10

(Responsabilità e vigilanza)

1. *I fruitori della discarica rispondono direttamente per eventuali danni prodotti durante le operazioni di conferimento. Sono, altresì, responsabili della tipologia dei rifiuti scaricati e qualora questi ultimi non rispondano alle specifiche del regolamento, devono essere rimossi e smaltiti correttamente a spese del contravventore.*

2. *Il compito di vigilanza affinché vengano rispettate le norme oggetto del presente regolamento spetta al responsabile comunale e/o ai dipendenti regionali preposti.*

Art. 11

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.